

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N.124... DEL 16/1/90.....

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del. **16/1/90**..... i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, "**Modifi...** che ed **integrazioni alla L.R. 30/8/79, n. 61. Istituzione del Nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia**".

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere **favo-**... **revole**..... sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allega to che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata **a maggioranza con l'astensione** **del P:C:I:**

- 5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: **A. Cavallo**



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

LEGGE REGIONALE "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30/8/79,
N. 61 ISTITUZIONE DEL NUCLEO GUARDIE GIURATE PARTICOLARI DEL-
LA REGIONE PUGLIA".

RELATORE : ANTONIO CAVALLO



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
il numero di unità previsto, per ogni sezione tiene conto della quantità e complessività delle strutture Regionali presenti sul territorio.

Sono altresì definiti le strutture e i rapporti funzionali tra essi ricorrenti.

Con il quarto articolo si dispone in ordine agli obblighi delle Guardie Giurate Particolari e dei requisiti necessari per svolgere la mansione di Guardia Giurata Particolare.

L'articolo 5 dispone l'inquadramento delle Guardie Giurate Particolari nella IV qualifica funzionale prevista dalla l.r. n. 26/84. Individua anche le procedure ed i meccanismi per consentire al personale già di ruolo lo accesso al nucleo, mentre l'articolo 6 prevede il ricorso a pubblici concorsi, distinti su base territoriale provinciale per la copertura dei posti eventualmente non occupati dal personale già di ruolo.

Con l'articolo 7 è stato previsto l'obbligo della frequenza di apposito Corso di formazione per il personale destinato al nucleo nonché l'obbligo per la Giunta regionale di prevedere ed organizzare, almeno una volta l'anno, corsi di aggiornamento e riqualificazione.

L'articolo 8 prevede che annualmente la Giunta Regionale per la copertura dei posti eventualmente vacanti deve procedere, prima di bandire i concorsi, ad interpellare il personale di ruolo. Gli articoli 9 e 10, infine rappresentano le norme transitorie per consentire al personale già assunto ai sensi della l.r. n. 61/79 quale Guardia Giurata particolare, di transitare nella IV q.f. e per autorizzare la Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative, ad emanare un "Regolamento del Nucleo Guardie Giurate Particolari"

Il Relatore

(Avv. Antonio Cavallo)



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 1

Dopo il primo comma dell'articolo 1 della l.r. 30/8/79, n. 61 sono aggiunti i seguenti :

Il nucleo di cui al precedente comma si articola in cinque Sezioni provinciali, una per ciascuna provincia.

Il nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia espleta i servizi previsti dalla l.r. 30/8/79, n. 61, così come modificati ed integrati dalla presente legge, con personale maschile e femminile, con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.



ART. 2

1. L'art.2 della l.r. 30 agosto 1979 N.61 è abrogato e sostituito dal seguente:

" Art.2 Il nucleo guardie Giurate Particolari assicura ~~la~~ ^{la} Vigilanza degli Uffici centrali e periferici della regione, nonché degli stabilimenti, depositi e autoparchi Regionali.

L'attività si esplica garantendo i seguenti servizi:

- a) vigilanza agli ingressi delle strutture regionali ivi comprese quelle con i servizi di portierato e custodia;
- b) vigilanza all'interno degli uffici Regionali;
- c) vigilanza notturna e festiva degli immobili ed altri beni regionali, così come prevista dal Regolamento;
- d) servizi di rappresentanza.

Con provvedimento della Giunta regionale può essere affidato, in via saltuaria, al Nucleo Guardie Giurate Particolari o alle Sezioni Provinciali di cui al precedente art. 1 l'esercizio di ogni altro compito che richiede particolari garanzie di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione statale vigente.

Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari non può, in nessun caso essere utilizzato in compiti diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione dei casi e con le modalità di cui al comma precedente.

*Consiglio Regionale della Puglia*

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 3

1. L'Art. 3 della l.r. 30 agosto 1979 n. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Art. 3 L'organico del Nucleo Guardie Giurate Particolari è di 120 unità, così suddivise per ogni sezione:

SEZIONE DI BARI	n. 60 unità
" " BRINDISI	n. 12 "
" " FOGGIA	n. 16 "
" " LECCE	n. 18 "
" " TARANTO	n. 14 "

La responsabilità del nucleo è affidata al dipendente regionale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Ogni Sezione Provinciale è inserita nell'Ufficio Provinciale Economato e costituisce unità organizzativa complessa nell'ambito del Nucleo. La responsabilità è affidata a dipendente regionale appartenente alla VIII q.f. che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Le unità complesse possono articolarsi in unità semplici.



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART.4

L'art.4 della l.r. 30 agosto 1979, n. 61 è abrogato.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 5

Il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 30/8/79, n. 61 è abrogato e sostituito dai seguenti:

Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari ha diritto alle uniformi ed ai capi di vestiario secondo le disposizioni previste dalla l.r. 17/7/79 n. 43.

E' fatto divieto alle Guardie Giurate Particolari di essere in servizio senza uniforme, salvo nei casi eccezionali e previa disposizione scritta dal dirigente del Nucleo.

Il personale da assumere per concorso, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta;
- c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di vigilanza;
- d) titolo di studio di scuola media dell'obbligo.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART.6

1. L'art.6 della L.R. 30 agosto 1979, n.61 è abrogato e sostituito dal seguente:

" art.6 Le Guardie Giurate Particolari sono inquadrare nella IV qualifica funzionale di cui alla l.r. 9.5.84, n. 26.

Il personale assunto con la l.r. n. 61/79, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, può presentare istanza di assegnazione ad una delle sez. Provinciali del nucleo Guardie Giurate Particolari. Nel caso che il numero degli aspiranti sia superiore ai posti previsti, la Giunta regionale procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri: luogo di residenza, anzianità di servizio e situazione di famiglia.

Per i posti ancora vacanti in ciascuna Sezione Provinciale il personale regionale appartenente alla II, III, e IV qualifica funzionale, in possesso dei requisiti di cui all'art.5 fatta eccezione per il limite di età può, chiedere l'inserimento nel Nucleo e la attribuzione del profilo di Guardia Giurata Particolare.

A tal fine gli interessati devono presentare istanza scritta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istanza, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, va trasmessa al Settore Personale, con plico raccomandato.

Se il numero delle domande è superiore ai posti da attribuire, sarà data preferenza prioritariamente a chi ha prestato servizio nell'Arma dei carabinieri, nella Pubblica Sicurezza, nella Guardia di Finanza, nei Vigili Urbani e nel Corpo degli Agenti di Custodia e nel Corpo Forestale dello Stato e successivamente a chi ha una maggiore anzianità di servizio.

In caso di assenza o di insufficienza di richieste rispetto agli organici



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

di ciascuna Sezione, la Giunta Regionale è autorizzata a bandire pubblici concorsi su base provinciale.



Consiglio Regionale della Puglia

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART.7

Il personale destinato al Nucleo Guardie Giurate Particolari frequenta apposito corso di formazione predisposto dalla Giunta Regionale, che può avvalersi di istituti specializzati, tramite convenzioni.

La Giunta Regionale, inoltre, è impegnata ad organizzare almeno annualmente corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale appartenente al Nucleo.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART.8

La Giunta Regionale entro il trenta settembre di ogni anno, verifica l'eventuale vacanza dei posti previsti quale dotazione organica della presente legge ed attiva per la relativa copertura le procedure di cui alla presente legge.

*Consiglio Regionale della Puglia*

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ART. 9

Le Guardie Giurate Particolari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già inquadrati nel ruolo Regionale alla II qualifica funzionale ai sensi della l.r. 30/8/79, n. 61 sono reinquadrati nella IV qualifica funzionale, ai sensi dell'art.6.

Il reinquadramento, ai fini giuridici decorre dalla data di assunzione, e ai fini economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al primo comma compete, dalla data di effettiva presa di servizio, l'indennità di cui all'art. 1, primo comma, dell'articolo trenta della l.r. 9 maggio 1984, n. 26, così come modificata dalla lettera g) dell'articolo 33 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13

Il personale di cui al primo comma che intende svolgere mansioni di portierato e/o custodia deve inoltrare istanza scritta al Presidente della Giunta Regionale dichiarando di rinunciare espressamente ai benefici previsti dalla presente legge, ivi compreso il reinquadramento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta Regionale, sulla base delle istanze presentate, procede con proprio atto ad escludere il personale di cui al comma precedente dal Nucleo Guardie Giurate Particolari entro il limite del 20% dell'organico previsto dalla l.r. 61/79. Nel caso in cui il numero delle istanze sia superiore al 20% la Giunta procede alla selezione sulla base dei seguenti criteri: anzianità di servizio, nucleo familiare, età.

Il personale escluso dal Nucleo rimane inquadrato alla II qualifica funzionale.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

14 #

ART.10

La Giunta Regionale è autorizzata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le OO.SS. aziendali maggiormente rappresentative, ad approvare la bozza di regolamento del Nucleo Guardie Giurate Particolari da sottoporre all'approvazione del Consiglio.